

· DECRETO 1° aprile 1997.

Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982 «Norme di profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina»;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1994 «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina»;

Visto il decreto 16 agosto 1995 «Divieto di utilizzazione su tutto il territorio nazionale di medicina veterinaria ad azione immunologica (vaccini inattivati GI positivi contro la malattia di Aujeszky allestiti con virus non privato della glicoproteina I»);

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1996;

Considerata la necessità di attuare un programma nazionale di controllo della malattia di Aujeszky la cui presenza causa ingenti danni agli allevamenti suini;

Considerati gli orientamenti della Unione europea riguardo ai piani di controllo, eradicazione ed in particolare alla profilassi vaccinale della malattia di Aujeszky;

Considerato che, il precedente piano di controllo, avente carattere volontario, ha registrato una scarsa adesione fra gli allevatori;

Ritenuto necessario rendere il programma di controllo obbligatorio;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 settembre 1996, in cui il Consiglio medesimo raccomanda di modificare il piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Su tutto il territorio nazionale è reso obbligatorio un programma di controllo della malattia di Aujeszky basato sulla profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i suini allevati.

2. Le misure minime di profilassi igienico-sanitaria di cui al comma precedente sono conformi a quanto previsto dall'allegato I. Le regioni e le province, considerata la situazione igienico-sanitaria attualmente presente negli allevamenti del proprio territorio, provvedono ad incrementare le misure minime di profilassi diretta di cui al presente decreto.

3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, negli animali da ingrasso e da riproduzione sono utilizzati vaccini inattivati deleti regolarmente autorizzati all'immissione in commercio. Inoltre in deroga a quanto previsto dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982, art. 3, ed esclusivamente negli animali da ingrasso, possono essere utilizzati i vaccini attenuati deleti regolarmente autorizzati all'immissione in commercio.

4. La distribuzione e le modalità di prescrizione dei vaccini di cui al presente decreto sono effettuate in osservanza delle norme stabilite da decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

- a) suini: tutti i suidi allevati;
- b) verro: un suino di sesso maschile di età superiore a dodici mesi destinato alla riproduzione;
- c) verretto: un suino di sesso maschile di età inferiore a dodici mesi destinato alla riproduzione;
- d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha partorito almeno una volta;
- e) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà ma non ha ancora partorito;
- f) riproduzione: un verro o una scrofa allevati e impiegati per la riproduzione;

g) suino da ingrasso: un suino dall'età di nove settimane alla macellazione;

h) allevamento a ciclo aperto: un allevamento in cui si pratica la riproduzione dei suini ed i nati venduti per la riproduzione o per l'ingrasso salvo quelli allevati per la rimonta;

i) allevamento a ciclo chiuso: un allevamento da riproduzione in cui si pratica prevalentemente l'ingrasso dei suini prodotti che sono venduti direttamente al macello;

j) allevamento da ingrasso: un allevamento in cui si pratica l'ingrasso di suini provenienti da altri allevamenti;

k) allevamento indenne da malattia di Aujeszky: un allevamento qualificato ai sensi dell'art. 7;

l) vaccino inattivato deleto: vaccino allestito con virus inattivato e privato della glicoproteina E regolarmente autorizzato all'immissione in commercio;

m) vaccino attenuato deleto: vaccino allestito con virus vivo e privato della glicoproteina E regolarmente autorizzato all'immissione in commercio.

Art. 3.

1. Il programma vaccinale deve essere conforme a quanto stabilito dall'allegato II che è parte integrante del presente decreto.

2. Per l'esecuzione degli interventi vaccinali, il proprietario o detentore si avvale di norma del medico veterinario aziendale, sia esso libero professionista, dipendente dall'azienda o dipendente da associazioni di categoria, il quale ai sensi del presente decreto è autorizzato a svolgere tale attività, previa comunicazione all'azienda U.S.L. competente.

3. Qualora si verifichino comprovate necessità territoriali le aziende U.S.L. devono garantire l'adempimento di quanto prescritto dal presente articolo con proprio personale. In tali casi le regioni e le province autonome possono disporre affinché le aziende U.S.L. si avvalgano anche di medici veterinari convenzionati.

4. I medici veterinari che effettuano gli interventi di vaccinazione devono darne comunicazione alla competente azienda unità sanitaria locale ai sensi della legislazione vigente.

Art. 4.

1. Al fine di rilevare elementi epidemiologici, il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale provvede alla compilazione per ogni allevamento di suini,

presente sul territorio di competenza e sottoposto a controllo sierologico, una scheda di allevamento conforme all'allegato III.

2. Le schede, di cui al comma precedente, sono compilate contestualmente all'esecuzione del primo prelievo ematico di cui all'art. 5, e sono inviate all'istituto zooprofilattico sperimentale competente, unitamente ai campioni di sangue e al modulo di accompagnamento campioni, conforme all'allegato IV. Tali schede saranno inviate a cura dell'istituto zooprofilattico sperimentale alle regioni e province autonome di competenza insieme a copia del rapporto di prova.

3. La scheda di cui al comma 1 verrà aggiornata a cura del servizio veterinario della azienda U.S.L. in occasione del successivo controllo sierologico nei casi in cui si siano verificati cambiamenti sostanziali dell'allevamento.

4. Le regioni e le province autonome possono individuare flussi informativi diversi da quelli descritti nel presente articolo assicurando, in ogni caso, gli adempimenti di cui all'art. 6.

Art. 5.

1. Al fine di valutare l'andamento del presente piano, i suini sono sottoposti a controllo sierologico annuale a cura del servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale secondo quanto previsto dall'allegato V.

2. Le regioni e le province autonome, organizzano la raccolta dei campioni in modo da sfruttare ogni possibile sinergia con altri piani ufficiali di sorveglianza attuali per la specie suina, assicurando, comunque, il numero di campioni previsti in allegato V.

3. Le prove sierologiche sono eseguite esclusivamente da laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio secondo le metodiche previste in allegato VI.

4. Il solo riscontro di sieropositività alla glicoproteina E, non comporta l'adozione di provvedimenti di polizia veterinaria.

5. In caso di presenza della malattia si applica quanto previsto dalla ordinanza ministeriale 29 luglio 1982.

Art. 6.

1. Sulla base delle informazioni raccolte e dei dati derivanti dall'applicazione del presente piano, le regioni e le province autonome predispongono una relazione annuale sullo stato sanitario degli allevamenti di suini del proprio territorio nei confronti della malattia di Aujeszky e la trasmettono al Ministero della

sanità, il quale se ne avvale ai fini della valutazione complessiva dei risultati e della programmazione di ulteriori o divesi interventi.

Art. 7.

1. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i proprietari o detentori interessati possono richiedere alla azienda U.S.L. competente per territorio l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky, utilizzando il modello riportato in allegato VII.

2. In deroga al comma precedente, le regioni e le provincie autonome, in funzione dei risultati raggiunti nelle aziende che hanno già aderito al piano di controllo di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1994, possono ridurre il termine, di cui al comma 1, a 18 mesi nel caso di aziende da riproduzione e a 24 mesi in tutti gli altri casi. Sono in ogni caso fatte salve le qualifiche conseguite in base al precedente programma, il cui riconoscimento è subordinato ai requisiti previsti dal comma 4.

3. Il servizio veterinario della azienda U.S.L. rilascia la predetta qualifica quando l'allevamento soddisfa i requisiti previsti all'allegato VIII punto 1 e comunica annualmente al servizio veterinario regionale l'elenco delle aziende accreditate.

4. La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è mantenuta se sono soddisfatte le condizioni stabilite in allegato VIII punto 2.

5. Il Ministero della sanità, in funzione dei risultati raggiunti dal piano, potrà modificare le modalità di attuazione del presente articolo nonché definire quelle relative all'accreditamento delle province e delle regioni.

Art. 8.

1. Nelle aziende che richiedono la qualifica di allevamento indenne o che sono già accreditate possono essere introdotti esclusivamente suini provenienti da aziende con qualifica sanitaria equivalente o superiore.

2. Il Ministero della sanità, sulla base dell'andamento del piano, stabilisce con proprio decreto il divieto di introduzione di animali sieropositivi alla glicoproteina E e negli allevamenti di suini destinati alla riproduzione.

Art. 9.

1. Le operazioni relative al prelievo di sangue e quelle relative all'esame sierologico, previste all'art. 5, sono, per il proprietario o detentore, a carattere gratuito.

2. Le spese relative all'acquisto di vaccini ed alla loro inoculazione sono a carico del proprietario o detentore.

3. Le spese, relative alle operazioni previste dall'art. 7, sono a totale carico del proprietario o detentore sulla base delle tariffe stabilite dalle norme vigenti e, in particolare, per quanto riguarda gli esami di laboratorio sulla base del decreto ministeriale 6 novembre 1996.

4. Il proprietario o detentore è tenuto, in ogni caso, ad offrire la massima collaborazione per le operazioni di controllo sierologico e profilassi provvedendo al contenimento degli animali. In caso di inadempienza le operazioni di cui sopra sono eseguite d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario o detentore degli animali.

Art. 10.

Le associazioni di categoria collaborano divulgando il programma agli allevatori, fornendo assistenza in merito alle procedure di adesione indirizzando gli allevatori stessi verso l'applicazione di corrette misure di profilassi diretta, in particolare quelle di razionalizzazione della gestione aziendale e di riduzione dei fattori di stress.

Art. 11.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto ministeriale 1° agosto 1994 è abrogato.

Art. 12.

1. Per le violazioni al presente decreto si applicano le sanzioni previste dal regolamento di polizia veterinaria.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1997

Il Ministro: BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 102*

ALLEGATO I

PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA

a) trasporti: data l'elevata resistenza del virus nell'ambiente, è necessario che il mezzo di trasporto venga pulito e disinfettato dopo lo scarico degli animali.

La pulizia va effettuata tramite getti d'acqua, possibilmente calda, a pressione, avendo cura di rimuovere tutti i materiali organici presenti sul pavimento e sulle pareti.

Per la successiva disinfezione sono consigliati i disinfettanti a base di cloro attivo e le soluzioni contenenti aldeidi.

Le aziende che si rivolgono a ditte esterne per i trasporti devono richiedere che vengano fornite garanzie sufficienti sulla pulizia e disinfezione dei mezzi.

b) misure igieniche per il personale: per evitare l'introduzione nell'allevamento del virus di Aujeszky, come anche di altri agenti patogeni, è buona norma che il personale che opera nell'allevamento eviti, le occasioni di contatto con altre aziende; è necessario che sia previsto un cambio di indumenti prima di accedere al luogo di lavoro e che tali indumenti, forniti dal proprietario dell'azienda, rimangano nella stessa al termine del lavoro;

c) controllo dei visitatori: l'ingresso negli allevamenti di visitatori deve essere ridotto al minimo; è necessario che questi ultimi vengano dotati di calzari e di tute, per ridurre la possibilità di trasporto passivo del virus;

d) E' indispensabile procedere a regolari derattizzazioni.

ALLEGATO II

(Schemi vaccinali)

1. Allevamento suini da riproduzione

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni ogni anno.

I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita.

Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

2. Allevamento suini da ingrasso

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita.

Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1. e 2. rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

ALLEGATO III

(Piano di controllo malattia di Aujeszky)

SCHEDA DI INDAGINE CONOSCITIVA A SCOPO EPIDEMIOLOGICO

Proprietario/ Detentore _____

Indirizzo _____

Comune _____

Codice Aziendale ☐☐☐ ☐☐ ☐☐

Impiego del vaccino delecto a partire dal

Ubicazione dell'allevamento: centro abitato ☐; isolato ☐

pianura ☐; collina ☐; montagna ☐

Vicinanza a vie di comunicazione terrestri (mt.100):

autostrada ☐; strade statali ☐; strade provinciali ☐; strade comunali ☐

Vicinanza a corsi d'acqua (300 metri): fiumi o torrenti ☐; canali ☐.

ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE / RIPRODUZIONE ED INGRASSO ☐

stabulato ☐; "all'aperto" (*) ☐; brado ☐

Ciclo "aperto" (allevamento da riproduzione) ☐;

Ciclo "chiuso" (allevamento da riproduzione ed ingrasso) ☐;

Allevamento che produce e commercializza riproduttori ☐

- N. riproduttori presenti: (**)

1 - 10 ☐; 11 - 100 ☐; 101 - 200 ☐; 201 - 500 ☐; 501 - 1000 ☐; > 1000 ☐

- Rimonta delle scrofette: "interna" ☐;

"esterna" acquisita da terzi ☐;

peso medio all'introduzione: 30-50 kg ☐; 50 -80 kg ☐; > 80 kg ☐

- N. suini presenti in fase di ingrasso: (***)

< 100 ☐ ; 100 - 500 ☐ ; 501-1000 ☐ ; 1001 - 5000 ☐ ; 5001 -10000 ☐ ; > 10000 ☐

- Misure igienico-sanitarie e gestionali routinariamente applicate nei reparti (qualora presenti) destinati al magronaggio ed ingrasso:

Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla fase di magronaggio: si ☐ no ☐

Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla fase di ingrasso: si ☐ no ☐

Ventilazione: forzata ☐ naturale ☐

Lavaggi e Disinfezioni tra cicli produttivi: si ☐ no ☐

(*) all'aperto con presenza di recinzione

(**) presenza media giornaliera su base annua

(***) presenza media giornaliera su base annua di soggetti di ambo i sessi e di età superiore ai 120 giorni - sono esclusi i suinetti sottoscrofa e in fase di svezzamento

ALLEVAMENTO DA INGRASSO ☐

stabulato ☐ ; "all'aperto" (*) ☐ ; brado ☐

peso medio di macellazione:

tra 90 e 115 kg ☐ ; tra 116 e 160 kg ☐ ; > di 160 kg ☐

N. suini da ingrasso presenti: (***)

< 100 ☐ ; 100 - 500 ☐ ; 501-1000 ☐ ; 1001 - 5000 ☐ ; 5001 -10000 ☐ ; > 10000 ☐

Peso medio dei suini all'introduzione in allevamento:

< 20 kg ☐ ; 20-30 kg ☐ ; 31-40 ☐ ; 41 - 50 ☐ ; > 50 ☐

Numero di fornitori abituali di suinetti da ingrasso: 1 ☐ ; 2-5 ☐ ; > 5 ☐

Misure igienico-sanitarie e gestionali routinariamente applicate nei reparti destinati al magronaggio ed ingrasso:

Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla fase di magronaggio: si ☐ no ☐

Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla fase di ingrasso: si ☐ no ☐

Interruzione periodica della produzione: si ☐ no ☐

Ventilazione: forzata ☐ naturale ☐

Lavaggi e disinfezioni tra cicli produttivi: si ☐ no ☐

Data di compilazione _____

Timbro e firma del Veterinario ASL _____

Firma del Proprietario Detentore _____

ASPETTI DEMOGRAFICI TERRITORIALI DI RILEVANZA EPIDEMIOLOGICA

N. di allevamenti (da riproduzione ed ingrasso) presenti in un raggio di 6 km
(compreso l'allevamento in oggetto)

1(solo quello in oggetto) ☐ ; 1-5 ☐ ; > 5 ☐

N. di suini (da riproduzione ed ingrasso) presenti in un raggio di 6 km
(compresi quelli dell'allevamento in oggetto)

< 100 ☐ ; 100 - 500 ☐ ; 501-1000 ☐ ; 1001 - 5000 ☐ ; 5001 -10000 ☐ ; > 10000 ☐

Distanza dell'allevamento in oggetto dal più vicino insediamento suinicolo

<3 km ☐ ; 3-10 km ☐ ; > 10 km ☐

Data di compilazione _____

Firma del Veterinario della ASL competente _____

Da trasmettersi al Servizio Veterinario Regionale

ALLEGATO IV

(Piano di controllo malattia di Aujeszky)

**SCHEDA DI PRELEVAMENTO DI CAMPIONI DI SANGUE IN ALLEVAMENTI DI SUINI DA
RIPRODUZIONE**

REGIONE _____

A.S.L. _____

AZIENDA

CODICE ALLEVAMENTO

PROPRIETARIO/CONDUTTORE _____

LOCALITÀ/COMUNE _____

CICLO < > APERTO < > CHIUSO

ANIMALI CAMPIONATI

N°	CONTRASSEGNO	CATEGORIA *	ESITO
1			
2			
3			

4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

IL VETERINARIO PRELEVATORE

IL LABORATORISTA

---/---/---

---/---/---

• PRIMIPARE - PLURIPARE - MAGRONI (120-180 gg) - GRASSI (>180 gg)

ALLEGATO V
(Piano di controllo malattia di Aujeszky)

(Monitoraggio sierologico)

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, e successivamente ogni anno, gli allevamenti da riproduzione con più di sei scrofe devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo lo schema specificato al punto 2..

2. Numero di campioni da prelevare per evidenziare almeno un animale positivo (alla glicoproteina E.) data una prevalenza in ogni categoria dell'80% (IC 95%).

Categorie animali	ciclo chiuso	ciclo aperto
primipare	3	3
pluripare	3	3
magroni 120 - 180 gg	3	
grassi > 180 gg	3	

3. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono ad eseguire le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky anche nei campioni ricevuti nell'ambito del piano di sorveglianza della malattia vescicolare, specificandoli sul modello di cui all'allegato IV.

ALLEGATO VI

(Piano di controllo malattia di Aujeszky)

METODICA DI LABORATORIO PER RICERCA ANTICORPI gE

La ricerca degli anticorpi verso la glicoproteina E del virus di Aujeszky viene eseguita con metodica immunoenzimatica (prova ELISA).

Possono essere utilizzate esclusivamente reazioni con sensibilità e specificità tali da garantire la corretta identificazione dei sieri comunitari di riferimento elencati nelle decisioni CEE del 11.12.1992 (93/24/CEE) e del 02.04.1993 (93/244/CEE).

L'Istituto Superiore di Sanità è responsabile della verifica delle reazioni ELISA utilizzate.

ALLEGATO VII

(Piano di controllo malattia di Aujeszky)

FAC-SIMILE DOMANDA DI OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY

REGIONE PROVINCIA

Al servizio di medicina veterinaria della U.S.S.L. ☐☐

Il sottoscritto: Cognome Nome
in qualità di: Proprietario ☐ Responsabile ☐ Detentore ☐
dell'allevamento: Ragione sociale
Cod. Azienda: ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ (D. P. R. 30 aprile 1996, n°317)
Partita I.V.A.:
Codice fiscale:
Sita nel Comune:
Via/Località:
Telefono: /
Coord. Geografiche:

Tipologia dell'azienda:

Allevamento da riproduzione

..... ☐

Allevamento da riproduzione e ingrasso

..... ☐

Allevamento da ingrasso

..... ☐**Capi presenti:**

Scrofe n° verri n°

Scrofe n° verri n°

Suini n°

CHIEDE

DI CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE.

DICHIARA

di essere consapevole di quanto previsto all'art. del D. M. n°

..... 00 / 00 / 0000

Firma e timbro del proprietario/detentore

ALLEGATO VIII

(Piano di controllo malattia di Aujeszky)

1. Ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky

Un allevamento di suini da riproduzione o riproduzione ed ingrasso può ottenere la qualifica di indenne da Malattia di Aujeszky quando:

1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo stesso;

1-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;

1-c) a distanza di non meno di 28 giorni l'uno dall'altro sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di riproduttori (prevalenza attesa 5% - IC 95%) secondo quanto indicato dalla seguente tabella:

N. riproduttori presenti	N. campioni da prelevare
7-27	sino a 25
28-37	sino a 29
38-55	35
56-100	45
101-600	56
> 600	57

1-d) Gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente.

2. Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky

Il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è subordinato:

2-a) alla sussistenza delle condizioni di cui al punto 1-b del presente allegato;

2-b) all'esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su un campione statisticamente significativo dei riproduttori (prevalenza attesa 5% -IC 95%), secondo quanto indicato nella tabella al punto 1-b del presente allegato.

2-c) all'introduzione di suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria.

97A3326